

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4416

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOVA, SGARLATA, URSO, TITOMANLIO VITTORIA, TAMBRONI,
LAFORGIA, MERENDA, DE MARZI, DEL CASTILLO, MARCHIANI**

Presentata il 5 ottobre 1967

Norme modificative ed integrative relative al ruolo organico della carriera di concetto ordinaria dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, risultante dal quadro n. 12, annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si premette che con legge 19 luglio 1962, n. 959, venne approvata la revisione dei ruoli organici del personale dipendente dal Ministero delle finanze, e con le leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, e 16 agosto 1962, n. 1291, venne approvata la revisione dei ruoli organici del personale dipendente dal Ministero del tesoro.

Nell'ambito dei vari ruoli organici, sia centrali che periferici, vennero rilevate non poche sperequazioni, e ciò anche in relazione alle norme più favorevoli contenute nelle citate leggi nn. 1289, 1290 e 1291 del 1962 relative al personale dipendente dal Ministero del tesoro, tanto è che la V Commissione del Senato, nella passata legislatura, approvò un ordine del giorno col quale auspicava una iniziativa legislativa intesa ad ottenere quella armonizzazione indispensabile fra i ruoli organici dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Ad ovviare, in parte, a tali sperequazioni vennero presentate alla Camera le seguenti

proposte di legge: n. 785 degli onorevoli Turnaturi e De Maria, e n. 1441 dell'onorevole Aurelio Curti.

La presente proposta di legge reca modifiche ed integrazioni al ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, risultante dal quadro n. 12 annesso alla citata legge 19 luglio 1962, n. 959, non inserite nelle citate proposte di legge nn. 785 e 1441.

Particolarmente, fra detta carriera, alla quale venne data la qualifica di « contabile », e le altre nuove carriere di concetto dei settori finanziari, si notano delle sensibili sperequazioni che vengono illustrate in ordine ai singoli articoli.

Articolo 1. — Sostituzione della qualifica ed attribuzioni del personale.

Premesso che i compiti ai quali deve essere addetto il personale del ruolo di cui trattasi sono, a norma dell'articolo 3, primo comma, della legge istitutiva n. 959, il quale riproduce

l'articolo 172 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, di carattere amministrativo e contabile, appare ingiustificata l'attribuzione della qualifica di « contabile », la quale lascia ad intendere che i compiti siano soltanto contabili e non anche amministrativi.

Diffatti, a differenza di quanto dispone il secondo comma del richiamato articolo 3 per i « contabili doganali » e la legge 15 maggio 1954, n. 270, ed il relativo regolamento di cassa per i « cassieri del registro » per tutti gli altri ruoli di concetto di nuova istituzione, nel silenzio della legge, tornano applicabili le norme e le attribuzioni comuni relative al personale di concetto in genere.

Di conseguenza, nel caso in esame, anche la qualifica deve essere quanto più possibile affine alle attribuzioni conferite dal primo comma dell'articolo 3 citato.

Poiché, in effetti, la qualifica di « contabile » non è stata attribuita in funzione di determinati e particolari compiti, ovvero diversi da quelli svolti dal personale del ruolo di concetto speciale (solo alla carriera direttiva debbono intendersi attribuiti compiti di direzione), si propone la sua sostituzione con quella di « procuratore » del ruolo di concetto speciale.

La proposta, d'altra parte, trova ampia giustificazione nel precedente legislativo sancito nelle citate leggi nn. 1290 e 1291 del 1962, con le quali alle nuove carriere di concetto normale delle Direzioni provinciali del tesoro (vedasi quadro II - legge 12 agosto 1962, n. 1290), e delle Direzioni provinciali di ragioneria (vedasi quadro VIII - legge 16 agosto 1962, n. 1291), sono state attribuite le stesse qualifiche di « segretario » e di « ragioniere » dei rispettivi ruoli di concetto delle carriere speciali già esistenti.

Ne consegue che, a parte la funzione, possono coesistere le stesse qualifiche per le due carriere di concetto (speciale ed ordinaria) dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, mantenendo distinti i due ruoli (la identità delle qualifiche verrebbe limitata ai

coefficienti 202-229 e 271, in quanto la carriera speciale per i coefficienti 325-402-500 e 670 ha le qualifiche di vicedirettore-direttore, ecc. come rilevasi dal quadro n. 7 annesso alla citata legge n. 959).

Ai fini della rideterminazione del numero dei posti ai coefficienti 325, 402 e 500 dal prospetto comparativo ricavato dai quadri annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, di cui all'allegato A, si rileva che i posti ai coefficienti 325 e 402 del quadro n. 12 sono quasi la metà dei posti assegnati ai quadri nn. 9 e 10, pur avendo un numero totale di posti quasi pari in ciascun organico. Le conseguenze sono intuibili ai fini della progressione di carriera, specie ove venisse approvata la proposta di legge n. 3932 degli onorevoli Massari ed Amadei che reca norme transitorie per la promozione per merito comparativo alla qualifica di I Segretario (coefficiente n. 325).

Articolo 2. — Compensazione della maggiore spesa.

A parte il fatto che la norma ha funzione perequativa all'interno dei ruoli organici del settore finanziario, la maggiore spesa può trovare provvisoria compensazione riducendo il numero dei posti del 5 per cento, cioè di 20 posti, tanto più che attualmente sono scoperti circa 100 posti.

Onorevoli Colleghi, dalla breve relazione, ma circostanziata e documentata, appare evidente che si tratta di una rivendicazione più morale che economica, rivelando una lodevole sensibilità di questi valorosi funzionari dello Stato preposti a delicati compiti al servizio del Paese.

Il fatto stesso che viene proposta una riduzione dell'organico per compensare la lieve spesa in più rivela un senso di cosciente responsabilità, in armonia con gli indirizzi della riforma che prevedono tale riduzione.

Per questi fondati e particolari motivi, noi confidiamo, onorevoli colleghi, nel vostro benevolo consenso per l'approvazione della presente proposta di legge.

ALLEGATO A.

Coefficiente	QUADRO N. 12		QUADRO N. 9		QUADRO N. 10	
	Amministrazione periferica imposte dirette		Amministrazione centrale e interna		Amministrazione periferica catasto	
	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
500	Contabile capo . .	6	Segretario capo . .	8	Segretario capo . .	8
402	Contabile principale	20	Segretario principale	40	Segretario principale	35
325	Contabile superiore .	40	1° Segretario	72	1° Segretario	60
271	Contabile		Segretario		Segretario	
229	Contabile aggiunto .	334	Segretario aggiunto	280	Segretario aggiunto	223
202	Vice contabile . . .		Vice Segretario . . .		Vice Segretario . . .	
	TOTALE	400	TOTALE	400	TOTALE	326

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le qualifiche del ruolo amministrativo e contabile della Carriera di concetto ordinaria dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui al quadro n. 12 (Allegato A) annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituite con quelle indicate dall'allegato B. L'equiparazione tra le nuove e le vecchie qualifiche avviene in base al coefficiente di stipendio posseduto.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene provveduto riducendo lo organico di 20 posti.

ALLEGATO B.

Coef- ficiente	QUALIFICA	Posti
500	Procuratore capo contabile	12
402	Procuratore superiore contabile	40
325	1° Procuratore contabile	80
271	Procuratore contabile	} 248
229	Procuratore aggiunto contabile	
202	Vice procuratore contabile	
	TOTALE	380